



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 202 del 18-05-2020	Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga della modalità di lavoro agile temporaneo fino al termine dell'emergenza ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
--------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che in data 31.1.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus (fino al 31.07.2020) a seguito della dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Visti:

- i DPCM attuativi del Decreto Legge n.6/2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare le ulteriori misure introdotte dal DPCM 9 Marzo 2020 pubblicato in G.U. n.62 del 09/03/2020;
- la Circolare n. 1/2020 del 04/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente le misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa;
- il DPCM 11.03.2020 recante ulteriori misure per contenere il diffondersi dell'epidemia da COVID-19 che al comma 6 dell'art. 1 dispone: *"6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza"*;

- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” che all'art. 87 prevede che:
 1. *Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile e' la modalita' ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*
 - a) *limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attivita' che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;*
 - b) *prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.*
 2. *La prestazione lavorativa in lavoro agile puo' essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilita' del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.*
 3. *Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilita' le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennita' sostitutiva di mensa,ove prevista. Tale periodo non e' computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.*
- l'Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Interno del 22.03.2020 recante ulteriori misuri urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- il DPCM 22.03.2020 recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale che all'art 1, comma 1, lettera a) stabilisce che “*Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'art. 87 del DL 17 marzo 2020 n. 18*”, con efficacia fino al 3 aprile 2020;
- il DPCM 1.04.2020 che ha previsto la proroga di tutte le misure restrittive già stabilite, estendendo l'efficacia delle disposizioni di cui all'art 87 del DL 17 marzo 2020 n. 18, dal 4 aprile fino al 13 aprile 2020;

Considerato che il DPCM 10.04.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (pubblicato in GU Serie Generale n. 97 del 11.04.2020), ha esteso l'efficacia delle disposizioni di cui all'art 87 del DL 17 marzo 2020 n. 18, dal 14 aprile fino al 3 maggio 2020;

Considerato altresì che il successivo DPCM 26.04.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020), ha esteso l'efficacia delle disposizioni di cui all'art 87 del DL 17 marzo 2020 n. 18, dal 4 maggio fino al 17 maggio 2020;

Richiamato il cosiddetto Decreto Rilancio – *Decreto Legge recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che prevede all'art. 241 che gli Enti locali, per assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, fino al 31 dicembre 2020 adeguano le misure di cui all'art. 87, comma 1, lettera a) del DL 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, alle esigenze della progressiva completa riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse alla graduale riapertura delle attività produttive e commerciali. A tal fine organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. Ulteriori modalità organizzative potranno essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione;

Richiamata la determinazione di questo ufficio n. 182 del 4/05/2020 con la quale si disponeva di prorogare fino al 17 maggio 2020 la modalità di lavoro agile temporaneo autorizzata al personale di seguito elencato: Chiara Paoloni , assegnata all'Ufficio Servizi Sociali; Francesca Massi, Alessia Bianchi, Stefania Stella, Giulia Gubbini, Riccardo Ricci, Orietta Medici, assegnati all'Area Affari Generali, Servizi Sociali e Paolo Millefiorini, assegnato all'Ufficio di Staff del Sindaco, come da rispettivi accordi di lavoro agile sottoscritti, agli atti dell'ufficio;

Dato atto che questo Comune, nel rispetto delle prescrizioni formulate dalle competenti autorità nazionali ha già adottato misure organizzative volte a disciplinare l'accesso agli uffici pubblici nel rispetto delle regole in materia di distanziamento sociale;

Evidenziato, tuttavia, che, alla luce delle disposizioni dettate in materia di emergenza sanitaria per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19 sia opportuno, perdurando l'attuale fase emergenziale e fino al suo superamento, ricorrere all'adozione di misure che favoriscano l'attuazione/applicazione di quanto previsto nei citati DD.PP.CC.MM., ivi compreso il lavoro agile, attraverso l'individuazione di modalità semplificate e temporanee d'accesso, in modo tale da conciliare le inderogabili esigenze di tutela della salute dei lavoratori e, più ampiamente, della popolazione nella prevenzione dei fenomeni di possibile contagio e diffusione del virus, con le esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione per il mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi di erogazione dei servizi alla cittadinanza e delle attività di competenza.

Rilevata la necessità di prorogare la modalità di lavoro agile temporaneo, ai dipendenti sopra richiamati, dal 18 maggio 2020 e sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione;

Considerato che:

- allo smart working si applicano le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare quelle di cui al D.lgs. n.81/2008 s.m.i. (comprese le

norme relative alla sorveglianza sanitaria);

- è necessario attivare e concedere il lavoro agile al personale amministrativo ovunque possibile anche rispetto alle mansioni svolte;

Richiamato il decreto sindacale n. 1 del 08/01/2020 con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area Servizi Sociali-Cultura e conferite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 le funzioni previste dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo;

Visti:

- lo Statuto vigente dell'Ente;
- il T.U.EE.LL (D. Lgs. 267/2000);

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prorogare la modalità di lavoro agile temporaneo autorizzata al personale di seguito elencato, dal 18.05.2020 e sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione: Chiara Paoloni, assegnata all'Ufficio Servizi Sociali; Francesca Massi, Alessia Bianchi, Stefania Stella, Giulia Gubbini, Riccardo Ricci, Orietta Medici, assegnati all'Area Affari Generali, Servizi Sociali e Paolo Millefiorini, assegnato all'Ufficio di Staff del Sindaco, come da rispettivi accordi di lavoro agile sottoscritti, agli atti dell'ufficio;
3. di provvedere alla sottoscrizione dell'informativa in materia di sicurezza, con invio al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
4. di dare atto che i sopra elencati dipendenti dovranno impegnarsi a svolgere l'attività in modalità di lavoro agile nel rispetto dei criteri di idoneità, sicurezza e riservatezza e in un luogo rispondente ai requisiti minimi stabiliti nell'informativa generale sulla gestione della salute e sicurezza per i lavoratori;
5. di dare atto che verrà comunque assicurato il presidio rispettivamente degli uffici CAS/SAE, Servizi Sociali e Affari Generali, mediante la presenza fisica di un operatore;
6. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Personale per i conseguenti adempimenti;

La presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Angelo Bucchi

Oggetto : Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga della modalità di lavoro agile temporaneo fino al termine dell'emergenza ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area

Angelo Bucchi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 19-05-2020 al 03-06-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Angelo Bucchi